

## CIRCOLARE N. 02/2013

### **Professioni non regolamentate**

E' stata approvata la L. 14.1.2013 n. 4 che intende regolamentare tutte quelle professioni non organizzate in ordini e collegi, ovvero tutte quelle attività di carattere economico, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Si tratta sostanzialmente di attività che esistono, alcune da molto tempo, altre più recenti, e che "sul campo" hanno trovato una loro clientela, come gli operatori shiatsu, gli osteopati, i grafologi, i sociologi, gli amministratori di condominio ecc.

La nuova norma permette la costituzione di libere associazioni tra professionisti delimitando compiti e funzioni.

Alla legge seguiranno sicuramente una serie di provvedimenti attuativi che forniranno maggiori e precisi dettagli sull'applicazione delle nuove norme, compreso l'obbligo da parte di una serie di soggetti pubblici di adeguare i propri regolamenti (Regioni, Comuni, ASL, ecc.).

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 14.1.2013 n. 4, **dal 10/02/2013**:

*"Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. "*

Per i professionisti scatta quindi l'obbligo di citare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente gli estremi della presente legge. Il testo utilizzato dal Legislatore è abbastanza chiaro ma allo stesso tempo "pleonastico", sollevando dubbi sul fatto che sia necessario specificare anche "quale attività" viene svolta (esempio: "Operatore shiatsu").

In assenza di un chiarimento ufficiale, sull'esatta dicitura da riportare sui documenti, ci limiteremo ad indicare solo gli estremi della legge. Esempio:

**"Libera professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4"**

oppure

**"Professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4"**

o nella forma più sintetica (anche per ragioni di spazio)

**"Libera professione Legge 4/2013"**

oppure semplicemente

**"Professione Legge 4/2013"**

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al Titolo III della parte II del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo Codice.

**Circ. 02/2013 Pag. 2 di 2**

Non vi è dubbio che tra i principali documenti che dovranno contenere il riferimento alla legge vi sono le fatture, i contratti, i preventivi e la corrispondenza con il cliente. Il mio consiglio personale è quello di citare questa informazione anche nel timbro, nella carta intestata in generale, nelle locandine, nelle targhe professionali e nei biglietti da visita.

In futuro, i professionisti che saranno iscritti alle associazioni regolamentate dalla presente legge, dovranno rendere noto ai propri clienti anche il numero di iscrizione alla predetta associazione professionale.

**Codice fiscale  
in fattura**

Nonostante l'argomento sia già stato trattato in una precedente circolare dello Studio, vorrei ricordare che dal 01/01/2013 la fattura emessa nei confronti di un cliente che non agisca nell'esercizio d'impresa, arte o professione, quindi un cliente privato, deve contenere il codice fiscale di quest'ultimo.

Si ricorda che in caso di emissione di una fattura con dati inesatti o incompleti, riferiti all'identificazione delle parti, è prevista una sanzione da 258 euro a 2.065 euro (25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale).

Concesio (BS), 08 febbraio 2013

**Dott. Biagio Notario**